



COMUNE DI GENOVA

Area Gabinetto del Sindaco

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RICERCATORE DI NUOVI SPONSOR E AFFINI PER LE INIZIATIVE DEL COMUNE DI GENOVA.

L'anno duemila ____ nel giorno __ del mese di _____ con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

tra le parti

il Comune di Genova con sede legale in Genova in Palazzo Tursi - Via Garibaldi 9 – 16124 – CF e PI 00856930102 nella persona del Capo di Gabinetto del Sindaco dott. Marco Speciale
- da una parte –

e

La ditta _____ con sede legale in _____,

Via _____ - CF e PI _____,

nella persona del suo rappresentante legale _____

nato a _____ il _____,

(di seguito indicata come "ricercatore")

- dall'altra parte –

premesso che:

- il Comune di Genova, al fine di acquisire sponsorizzazioni, finanziamenti e affini da destinare alle proprie attività fra le quali si citano, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli eventi culturali in genere, l'organizzazione di manifestazioni ed eventi a beneficio della cittadinanza, il restauro di beni immobiliari di pregio, monumentali iniziative ed opere di valorizzazione del territorio e simili, intende ricorrere al finanziamento da parte di nuovi soggetti pubblici o privati, tra quelli non ancora attivi con sponsorizzazioni di iniziative del Comune di Genova, di seguito indicati come "nuovi sponsor, finanziatori e affini";
- per il reperimento dei nuovi sponsor, finanziatori e affini suddetti, il Comune di Genova intende anche avvalersi dell'assistenza qualificata di una o più imprese, con una dimostrata esperienza nel settore di seguito indicato come "ricercatore";
- il Comune di Genova, si riserva la piena facoltà di reperire autonomamente sponsorizzazioni a favore dell'evento;
- è reciproca volontà dei contraenti di non istituire un regime di esclusiva né, tantomeno, un rapporto di impiego subordinato, ma unicamente un "rapporto di procacciamento" di affari disciplinato dalle clausole qui di seguito specificate;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il Comune di Genova affida al "ricercatore", che accetta, l'incarico di promuovere la sottoscrizione, fra Comune di Genova e i nuovi sponsor, finanziatori e affini, di contratti per l'acquisizione di finanziamenti in relazione a manifestazioni, grandi eventi, realizzazione di opere, lavori di ristrutturazione e restauro di beni immobiliari di pregio, monumentali e simili che verranno individuati dal Comune di Genova attraverso la pubblicazione, sul sito istituzionale del Comune di Genova, di specifici progetti.

L'attività di ricerca di imprese sponsor, finanziatrici e affini, oggetto di contratto, consiste nella sollecitazione di sponsorizzazioni, finanziamenti e affini di nuove iniziative del Comune di Genova, di portata, impatto e visibilità nazionale ed internazionale, previo nullaosta da parte dell'Ufficio Relazioni con Aziende e Fundraising del Comune di Genova.

Dall'attività di ricerca di sponsorizzazione e similari si intendono esclusi gli sponsor istituzionali e le imprese che, a vario titolo, hanno già contribuito in passato a sostenere iniziative del Comune di Genova nel corso dei 24 mesi precedenti alla stipula della presente contratto, limite innalzato a 36 mesi nel caso di iniziative ricorrenti a cadenza triennale o con le quali l'ufficio preposto del Comune ha rapporti in essere consolidati e continuativi, ovvero, negoziazioni in essere;

ART. 2 SVOLGIMENTO DELL'INCARICO.

Il presente incarico avrà carattere strettamente personale, non cedibile a nessun titolo dal "ricercatore" ad altri soggetti.

L'affidatario sarà libero di svolgere il proprio incarico senza alcuna limitazione o predeterminazione da parte del Comune di Genova e sarà comunque libero di organizzare la propria attività in piena autonomia e nei modi che riterrà più opportuni nell'osservanza del presente contratto, senza obbligo di orario; pertanto le istruzioni impartite dal Comune di Genova dovranno tenere conto di tale autonomia operativa.

ART. 3 NUOVI SPONSOR.

Si intende per "nuovi sponsor" le imprese che non hanno sostenuto il Comune di Genova nel corso dei 24 mesi precedenti, tale limite viene innalzato a 36 mesi, nel caso di iniziative ricorrenti a cadenza triennale, le cui aziende, avendo sostenuto l'edizione precedente di un evento, non possono essere considerate "nuovi sponsor" di quella successiva.

Il ricercatore di "nuovi sponsor", sulla base di quanto previsto dal presente contratto, verrà remunerato per tutte le prestazioni principali, eventuali ed accessorie dal medesimo rese in forza di detto contratto, attraverso provvigioni che saranno versate direttamente dai nuovi sponsor selezionati e non vi sarà alcun esborso diretto a carico del Comune di Genova.

Una volta messi in contatto i potenziali "nuovi sponsor" con il Comune di Genova, il ricercatore faciliterà il processo di definizione contrattuale secondo le procedure in uso tra le parti, fino all'esaurimento del relativo incarico.

ART. 4 RINNOVO DELLA SPONSORIZZAZIONE.

Allegato “1”

Il “ricercatore” può richiedere, entro la scadenza del presente contratto fissata all’art. 11, all’Ufficio Relazioni con Aziende e Fundraising che valuti se autorizzare la proposta di rinnovo della sponsorizzazione da loro facilitata per l’anno seguente, alla medesima azienda e per la medesima iniziativa.

Il Comune di Genova non avrà alcun obbligo di accettare la proposta di rinnovo della sponsorizzazione, riservandosi la facoltà di rifiutare la stessa, a propria discrezione, senza che il “ricercatore” possa invocare il riconoscimento di provvigioni per l’attività resa.

Nel caso l’Ufficio Relazioni con Aziende e Fundraising valuti di autorizzare, su richiesta del “ricercatore”, la proposta alle imprese del rinnovo dei contratti di sponsorizzazione da loro facilitati, per la sola annualità seguente e per la stessa iniziativa di cadenza annuale, si intendono riconosciuti al riguardo, i corrispettivi di cui all’art. 8 del presente contratto.

ART. 5 ESCLUSIVA DEL RICERCATORE

Il “ricercatore” non sarà soggetto al dovere d’esclusiva, pertanto potrà svolgere il proprio incarico anche per conto di altri soggetti di qualsiasi natura e forma, purchè non in concorrenza con il Comune di Genova.

ART. 6 OBBLIGHI DEL RICERCATORE DI NUOVI SPONSOR, FINANZIATORI E AFFINI

Il “ricercatore” dovrà tutelare gli interessi del Comune di Genova e agire con lealtà e buona fede.

Il “ricercatore” deve comunicare la lista dei contatti che intende attivare per lo svolgimento della ricerca oggetto del presente contratto, completa di ragione sociale e ruolo aziendale del referente dei soggetti, con l’abbinamento ai progetti indicati dall’Ufficio Relazioni con Aziende e Fundraising del Comune di Genova ed attendere l’autorizzazione preventiva da quest’ultimo prima di procedere.

Il “ricercatore” dovrà coordinarsi con Ufficio Relazioni con Aziende e Fundraising del Comune di Genova in tutte le fasi di attuazione del presente contratto, dalla definizione della strategia, alle comunicazioni e allo sviluppo della ricerca di sponsor, finanziatori e affini.

Gli abbinamenti delle potenziali imprese sponsor con i progetti, inseriti nelle liste autorizzate dall’Ufficio Relazioni con Aziende e Fundraising del Comune di Genova, saranno di esclusiva gestione del “ricercatore” per un periodo massimo di 6 mesi; Trascorso tale periodo, l’autorizzazione può essere revocata, prorogata su richiesta, ovvero trasferita ad altro “ricercatore”, qualora non si verifichi la stipula di alcun contratto.

Il “ricercatore” si impegna a presentare ai potenziali nuovi sponsor/finanziatori i progetti a loro abbinati tra quelli autorizzati dall’Ufficio e pubblicati sulla pagina web istituzionale, in modo corretto e a non effettuare dichiarazioni inesatte, ingannevoli e/o denigratorie.

Dovrà utilizzare, per soli fini strumentali al corretto svolgimento dell’attività prevista nel presente contratto, i marchi che contraddistinguono il servizio istituito dal Comune di Genova.

Non avrà nessun titolo o diritto relativo all’iniziativa di proprietà del Comune di Genova e non potrà organizzare a proprio nome o a nome di terzi, iniziative confondibili, per tema, soggetti coinvolti, location e calendario, con quelle istituite dal Comune di Genova.

Allegato "1"

Dovrà illustrare ai nuovi sponsor, finanziatori e affini, nel caso di finanziamenti per il restauro/valorizzazione di beni monumentali e per altre iniziative previste dalla normativa, le opportunità offerte dalla normativa Art Bonus e i relativi vincoli.

Non potrà utilizzare in alcuna forma e/o modo il nome del Comune di Genova, salvo quanto previsto dalla presente contratto.

Ogni tre mesi dovrà inviare una sintetica relazione riassuntiva dell'attività espletata, allegando ogni utile documentazione di cui verrà consentito l'utilizzo al Comune di Genova per l'esercizio delle proprie finalità.

ART. 7 OBBLIGHI DEL COMUNE DI GENOVA.

Al fine di consentire al "ricercatore" di agire per conto del Comune di Genova, successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, il Comune di Genova rilascia apposita "lettera di referenza".

In caso di buon esito della ricerca di nuovi sponsor, finanziatori e affini, il Comune di Genova si impegna a mettere a disposizione, o disporre e verificare che venga messo a disposizione, quanto previsto dal progetto di sponsorizzazione, in termini di spazi, servizi e strutture, per dare adeguata promozione all'evento e dare ogni utile ritorno d'immagine ai nuovi sponsor, finanziatori e affini, secondo quanto previsto dal progetto di sponsorizzazione pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Genova.

Il Comune di Genova si impegna a normare la parte contrattuale con gli sponsor, finanziatori e affini direttamente o anche attraverso contratti stipulati con soggetti terzi collegati al Comune stesso.

ART. 8 CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Per le attività di ricerca di sponsorizzazione e affini viene riconosciuta al "ricercatore" per importi pari o superiori a €25.000,00, la percentuale in misura non superiore al 20% delle somme effettivamente riscosse dal Comune di Genova.

Si precisa inoltre che per sponsorizzazioni, finanziamenti e affini di importo inferiore ai €25.000,00, eventualmente introitate a seguito dell'attività dei "ricercatori", non è previsto alcun corrispettivo a beneficio di quest'ultimo.

Gli importi di cui sopra saranno maggiorati dell'IVA di legge.

Tali importi saranno corrisposti al "ricercatore" direttamente da parte delle aziende sponsor.

Il "ricercatore" dovrà trasmettere al Comune di Genova, di volta in volta, la comunicazione indicante lo sponsor/finanziatore reperito, la relativa iniziativa finanziata con la sponsorizzazione e similare, l'importo dovuto dallo sponsor/finanziatore e la corrispondente provvigione dovuta al "ricercatore", i riferimenti anagrafici e quelli dell'impresa sponsor/finanziatrice, l'indirizzo PEC e - in genere - quanto necessario per addivenire alla successiva stipula del contratto di sponsorizzazione entro le scadenze indicate dal relativo progetto di sponsorizzazione.

Tale trasmissione potrà essere effettuata dal "ricercatore" con qualsiasi mezzo da cui risulti con assoluta certezza il ricevimento (consegna a mano con apposita ricevuta di deposito, raccomandata a. r., email con richiesta di conferma, telefax).

Allegato “1”

Il Comune di Genova non avrà alcun obbligo di accettare la sponsorizzazione reperita, riservandosi la facoltà di rifiutare la stessa, a propria discrezione, senza che il “ricercatore” possa invocare il riconoscimento di provvigioni per l'attività resa.

Il “ricercatore” non potrà in ogni caso chiedere al Comune di Genova il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dell'attività o per l'adempimento degli obblighi di cui al presente contratto essendo la provvigione pattuita onnicomprensiva.

Per le attività espletate dal “ricercatore” a seguito di stipula del contratto, nessun costo sarà addebitabile al Comune di Genova.

ART. 9 RISERVATEZZA E CONFIDENZIALITA'

Il “ricercatore” dovrà osservare l'obbligo di riservatezza in merito a qualunque informazione acquisita nell'espletamento del presente incarico.

Il “ricercatore” potrà conservare presso i suoi uffici i documenti relativi al presente incarico per un periodo di cinque anni, a decorrere dal termine dell'incarico stesso.

ART. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del regolamento 2016/UE (General Data Protection Regulation – G.D.P.R.), i dati personali relativi al “ricercatore” saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente con le modalità previste dalla “Informativa generale privacy, ai sensi dell'art. 13 del G.D.P.R.).

ART. 11 SVOLGIMENTO E DURATA

Il “ricercatore” sarà libero di svolgere il proprio incarico in ogni zona del territorio italiano e internazionale senza alcuna limitazione o predeterminazione da parte del Comune di Genova, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1 del presente contratto.

La durata del presente contratto, decorrente dalla firma dello stesso, è fissata in mesi 12, eventualmente prorogabile a insindacabile giudizio del Comune di Genova per altri 12 mesi.

Il presente contratto non è cedibile ad altri.

ART. 12 RECESSO UNILATERALE

Entrambe le parti avranno il diritto di recedere dal presente contratto, prima della sua naturale scadenza, mediante apposita comunicazione da inviare via PEC con almeno 15 giorni di preavviso rispetto alla data di efficacia della risoluzione stessa.

Le parti concordano che, sia in caso di recesso unilaterale, sia alla scadenza naturale del presente contratto, non sia dovuta al “ricercatore di nuovi sponsor, finanziatori e affini” alcuna indennità ulteriore oltre a quanto previsto dall'art. 8.

ART. 13 TRATTATIVE E MODIFICHE

Allegato "1"

Qualsiasi modifica, aggiunta e/o variazione al presente contratto potrà avvenire unicamente in forma scritta.

Il presente contratto sostituisce tutti gli eventuali precedenti accordi intercorsi tra le parti per l'esecuzione delle prestazioni in oggetto.

ART. 14 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione validità o efficacia del presente contratto sarà di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Genova.

Le parti convengono che la presente scrittura sia registrata soltanto in caso d'uso con tutti gli oneri a carico del "ricercatore".

Le spese di bollo restano a carico del "ricercatore".

Letto, approvato e sottoscritto.

P. IL RICERCATORE DI NUOVI SPONSOR

P. IL COMUNE DI GENOVA

Il Rappresentante Legale

Il Capo Gabinetto del Sindaco
(dottor Marco Speciale)

Si approvano espressamente le clausole previste agli articoli 2, 3, 5, 7, 8, 11,13, 14.

P. IL RICERCATORE DI NUOVI SPONSOR

P. IL COMUNE DI GENOVA

Il Rappresentante Legale

Il Capo Gabinetto del Sindaco
(dottor Marco Speciale)